

Pubblicato il 24/10/2022

N.00486 2022 REG.PROV.CAU.
N. 00988/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 988 del 2022, proposto da

Monia Alfieri, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

nei confronti

Luigi D'Oria, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Graduatoria generale definitiva di merito approvata con Decreto nr. 34153 del 09.08.2022

dell'USR Puglia della procedura concorsuale straordinaria indetta dal Ministero dell'Istruzione

con D.D.G. 1081 del 06.05.2022 per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola

secondaria di primo e secondo grado su posto comune per la classe di concorso A049 - Scienze

Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di I Grado per la Regione Puglia per n.37 posti, nella

parte in cui alla Prof.ssa Alfieri è stato assegnato un punteggio complessivo di n.70,75, con

attribuzione nello specifico di soli n.3,75 punti per il titolo di studio Laurea Magistrale, nonché di

ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali

atti successivi della procedura concorsuale ove lesivi della posizione della ricorrente e degli

eventuali atti di convocazione e di scelta delle sedi ed ove occorra degli eventuali provvedimenti di

assunzione sempre nei limiti dell'interesse della ricorrente,

e per la declaratoria di illegittimità

- del silenzio serbato dall'USR Puglia sulle istanze del 10.08.2022 e del 12.08.2022 trasmesse via pec dalla ricorrente di richiesta di rettifica e/o modifica in autotutela del punteggio per il titolo di studio

Laurea Magistrale nell'ambito della suddetta procedura concorsuale con attribuzione del punteggio esatto di n.12,50 punti in base alle previsioni del Bando e di applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio;

e per l'accertamento del diritto

della ricorrente a vedersi riconoscere il punteggio massimo di n.12,50 punti per il titolo di studio

Laurea Magistrale con voto 110 e lode e la conseguente modifica *in parte qua* la

graduatoria

approvata in data 9.8.2022, con attribuzione alla ricorrente dell'ulteriore punteggio cui la medesima ha diritto in virtù dei titoli indicati, ma omessi nella loro valutazione esatta del voto di laurea e, per l'effetto, riconosciutogli il punteggio complessivo di n.79,50 come esplicito in ricorso, dichiararla vincitrice nella posizione n. 12 o in quella diversa che comunque risulterà di giustizia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che il ricorso appare sostenuto da sufficienti profili di *fumus boni iuris*, atteso che non sembra profilarsi una ipotesi di incompletezza della domanda ma di indicazioni contraddittorie dovute a mero errore nella compilazione con modalità informatica, circostanza che non poteva impedire - anche mediante soccorso istruttorio, peraltro sollecitato dalla ricorrente - di considerare il titolo, comprovato quale effettivamente esistente - nella sua integrità,

Ritenuto, pertanto, che l'Amministrazione può provvedere alla rettifica del punteggio attribuito, provvedendo a calcolarlo sulla base del voto di laurea effettivamente conseguito;

Considerato che il riconoscimento del punteggio invocato dalla ricorrente potrebbe incidere sulla posizione degli altri candidati proclamati vincitori, l'ultimo dei quali

aveva conseguito un punteggio pari a 72, per cui si rende opportuna l'integrazione del contraddittorio in vista della decisione del merito del ricorso;

Ritenuto, altresì, che l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 Cod. Proc. Amm., nei confronti di tutti i partecipanti dichiarati idonei, atteso il numero dei posti messi a concorso (37) può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, con le seguenti modalità:

- pubblicazione, su richiesta di parte ricorrente, di un avviso sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'Istruzione - dal quale risulti:

1.- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto del *petitum* giudiziale e delle censure contenute nel ricorso;

4.- i nominativi dei controinteressati come indicati nell'elenco dei candidati vincitori;

5.- il testo integrale del ricorso introduttivo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Detto incumbente dovrà essere eseguito, con la trasmissione della richiesta di pubblicazione sul sito *web* dell'Amministrazione a cura di parte ricorrente, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso; parte ricorrente dovrà poi depositare in giudizio la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, con l'eseguita pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'Istruzione, entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla predetta pubblicazione con le modalità innanzi indicate, pena l'improcedibilità del ricorso;

- in mancanza di specifiche tariffe in proposito, si fissa per l'attività di pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'Istruzione il relativo importo in euro

100,00 (euro cento/00), da versare all'Amministrazione a carico della ricorrente secondo le modalità dalla medesima comunicate;

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita in adempimento della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare;

ordina l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione;

fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 maggio 2023;

Compensa il pagamento delle spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Desirè Zonno, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO